



\*\*\*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**  
**RICORSO**

**CON DOMANDA CAUTELARE**

**EX. ARTT. 56 e 55 C.P.A.**

Nell'interesse di **Francesco Nicola Lippolis**, C.F. LPPFNC82C02F915Q, nato a Noci (BA), il 2.03.1982, rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Buonanno** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procura in calce, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136, comma I, C.P.A., il numero di FAX: **0689135135** e l'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*
  - **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*
  - **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*
  - **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari**, in persona del Dirigente *pro tempore*
- rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Generale dello Stato** e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Annarita Silecchia**
- **Francesca Maria Rosaria De Filippis**

**NONCHE'**

- dei docenti iscritti o che risulteranno iscritti nella I fascia aggiuntiva, Ambito di Bari, classe di concorso ADSS, eventualmente intimati giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto

\*\*\*

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva negli *Elenchi Aggiuntivi* di **I Fascia** delle ***Graduatorie Provinciali per le Supplenze***

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

(GPS), e contestuale II Fascia di *Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito di Bari – classe ADSS*, di:

- *Decreto USR Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari n. 20760 dell'11.08.2021*, in persona del Dirigente p.t. (**Doc. 1**);

- *Decreto integrativo USR Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari n. 28055 del 7.10.2021*, in persona del Dirigente p.t. (**Doc. 2**);

con cui l'Amministrazione resistente **ha depennato** il ricorrente dagli **elenchi aggiuntivi di I fascia** delle Graduatorie provinciali per le supplenze (e contestuale II fascia di Graduatorie d'istituto) della Provincia di Bari, per la classe di concorso **ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II Grado**;

- *Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia (e Graduatorie d'Istituto di II Fascia), per il biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Bari, classe di concorso ADSS, e relativo Decreto di approvazione*, ove eventualmente ripubblicate a seguito dell'esclusione del ricorrente, anche se sconosciute e/o di estremi ignoti, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente;

- *Nota USR Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari n. 26987 del 29.09.2021*, in persona del Dirigente p.t., con cui è stato attivato il procedimento per le nomine a.s. 2021/2022 del personale docente da Prima Fascia GPS, ed elenchi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 106), finalizzato all'immissione in ruolo per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui il ricorrente è escluso a causa del depennamento (**Doc. 3**);

- *Note USR Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente p.t., n. 28012 – 7.10.2021, n. 28149 – 8.10.2021, n. 28860 – 15.10.2021, n. 29097 – 19.10.2021, n. 29275- 20.10.2021, n. 29519 – 22.10.2021, n. 29709 – 25.10.2021*, con cui sono state rettifiche le assegnazioni di incarichi a tempo determinato per la classe ADSS a seguito del depennamento del ricorrente (**Doc. 4**);

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ignoto, in particolare:

- *Nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione*, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze*”

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;*

- *Nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;*

- *Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 ed in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS;*

- *DM n. 51 – 3.3.2021, nella parte in cui, agli art. 1 e 2 sui requisiti di accesso alla I fascia aggiuntiva, contiene clausole escludenti dei docenti abilitati (su materia) o specializzati (su sostegno) all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, non precisando che, alla riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, possono essere ammessi coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento (**Doc. 5**);*

- *Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 25089 - 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento (**Doc. 6**);*

- *e per la condanna dell'Amministrazione resistente, anche in forma specifica, all'inserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e contestuali Graduatorie d'istituto di II fascia, per l'a.s. 2021/2022, della Provincia di Bari, classe di concorso ADSS, almeno fino alla definizione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, con effetti ripristinatori del precedente inserimento in graduatoria e di ogni legittima aspettativa assunzionale.*

\*\*\*

**FATTO**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Il ricorrente (**Doc. 7**) è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione. Ha conseguito, il 29.10.2020, presso l'istituto *Unimorfe International in London – United Kingdom*, un titolo estero di specializzazione sul sostegno (**Doc. 8, 9**). Ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero l'11.06.2021 (**Doc. 10**). In forza dell'OM 60/2020 e del DM 51/2021, ha presentato formale domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (**Doc. 11**).

E' stato inizialmente inserito negli elenchi aggiuntivi di I fascia, salvo poi esserne escluso con i provvedimenti impugnati in via principale, essenzialmente con la motivazione di non aver conseguito il riconoscimento del titolo estero entro il termine (prorogato) del 31 Luglio 2021 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia (v., in specie, Doc. 1).

Ha perso, quindi, la possibilità di opzionare, nell'apposita domanda telematica, sedi di preferenza ai fini dell'ammissione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 - 25/05/2021 (*Decreto Sostegni – bis*), potendo scegliere sedi solo per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato (annuali o al termine delle attività didattiche) (**Doc. 12**), e, tuttavia, a causa del deperimento, ha subito anche la rescissione del contratto di supplenza *medio tempore* stipulato.

Il ricorrente nelle ultime graduatorie approvate (**Doc. 13**) era presente in I fascia, classe ADSS, in posizione 376, con punti 36,50 (**Doc. 14**, v. pag. 36), e quindi ricorre per ripristinare tale inserimento ad ogni pieno effetto assunzionale, per cui si impugnano anche l'atto con cui è stata attivata la procedura straordinaria di immissione in ruolo senza l'inclusione del ricorrente e quelli che hanno apportato variazioni agli incarichi a tempo determinato, a seguito della sua esclusione, in suo pregiudizio (v. Doc. 3, 4).

Nemmeno a fronte di diffida ultimativa (**Doc. 15**) l'Amministrazione ha revocato il deperimento, obbligando il docente al ricorso.

\*\*\*

## DIRITTO

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

**I. Violazione art. 59, comma 4, Decreto Legge n. 73 - 25 maggio 2021 (conv. con Legge n. 106 - 23 luglio 2021). Violazione art. 7, Ordinanza ministeriale n. 60/2020. Violazione DM n. 242 – 30.7.2021.**

L'esclusione del ricorrente dall'elenco aggiuntivo è illegittima in quanto si pone in contrasto con norme di rango superiore che disciplinano la medesima materia.

In primo luogo va evidenziata la palese violazione dell'**art. 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021**, che prevede espressamente il diritto di inclusione dei docenti abilitati all'estero negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS.

Così testualmente: ***“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021...”*** (Doc. 16).

Tale previsione, che fa' espressamente salvo il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia per coloro che conseguono il titolo estero entro il 31.7.2021 con riserva di accertamento del titolo (quindi, in attesa di riconoscimento), è stata confermata nel D.M. n. 242/2021, all'art. 3, che ha disciplinato i termini di svolgimento della procedura straordinaria di immissione in ruolo (Doc. 17).

Parimenti, già l'O.M. n. 60/2020, che ha disciplinato in via generale l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2020/2022, all'articolo 7, comma 4, lett. e), stabiliva espressamente: ***“ .. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del***

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. .." (Doc. 18).*

All'art. 10 la medesima O.M. 60/2020 ha stabilito le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi, confermando che nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro un dato termine possono richiedere l'inserimento anche con riserva in elenchi aggiuntivi di prima fascia (v. Doc. 18).

Pertanto, l'elenco aggiuntivo (poi attuato dal DM 51/2021) non può essere disciplinato in forma contrastante con quanto disposto dall'O.M. n. 60/2020, che rappresenta il provvedimento generale superiore che ha fissato le modalità di aggiornamento per l'intero biennio 2020/2022, né tanto meno può violare norme di legge, l'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/21, in base a cui sussiste il diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero in attesa di riconoscimento ad essere inseriti in prima fascia con riserva (almeno) fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento.

E' la stessa Amministrazione centrale che, mediante la pubblicazione dell'Ordinanza 60/20 (confermata dal Decreto *Sostegni – bis*), ha riconosciuto un diritto valido per tutti i docenti che si sarebbero inseriti nelle GPS di prima fascia e nei successivi elenchi aggiuntivi con titolo estero in attesa di riconoscimento, ossia il diritto ad essere inseriti con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo.

E' opportuno precisare che nell'O.M. n. 60/20 il termine iniziale per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione ai fini dell'inserimento (con riserva) nella I fascia era stabilito al 1 luglio 2021 (v. Doc. 18), termine poi prorogato al 20 luglio 2021 da parte del DM 51/21 (v. Doc. 5) e, infine, fissato al 31 luglio 2021 dal Decreto *Sostegni-bis* (v. Doc. 16).

**Termine ampiamente osservato dal ricorrente sia per il conseguimento del titolo estero, sia per la presentazione della domanda di riconoscimento (v. Doc. 9, 10).**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Pertanto, coloro i quali, come il ricorrente, hanno conseguito il titolo estero e richiesto il riconoscimento interno nel termine suddetto hanno diritto all'inclusione con riserva nella I fascia aggiuntiva.

I provvedimenti impugnati si sono posti, dunque, in violazione di tali previsioni, attuando e/o richiamando erroneamente il DM 51/21 e/o la Circolare 25089/21, sostenendo che entro il termine del 31.7.21 il titolo estero doveva anche essere riconosciuto dall'Autorità competente (v. in particolare Doc. 1).

Dalla lettura dell'art.1, comma 1, del DM 51 - 3.3.2021, e del successivo comma 2 ed art. 2, non si ravvisa una disposizione di favore con riferimento alla posizione dei docenti che, come il ricorrente, hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero alla competente autorità italiana e sono in attesa di accertamento (v. Doc. 5).

Nel medesimo senso anche la Circolare n. 25089/2021, che non ha fatto menzione della possibilità di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi per coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero (v. Doc. 6).

Qualora tale assenza debba considerarsi come esclusione implicita del diritto all'inserimento con riserva di tali docenti, allora prevalgono le norme di rango superiore evidenziate, l'O.M. n. 60/20, sulla cui base peraltro il Ministero ha adottato il DM n. 51/21, e l'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che riconoscono il diritto all'inserimento con riserva di accertamento del titolo, essendo sufficiente aver presentato entro il termine del 31.7.21 la sola istanza di riconoscimento del titolo estero, e non facendo alcuna distinzione tra particolari categorie di titoli di abilitazione e/o specializzazione, quindi ammettendo al beneficio anche i docenti con titoli conseguiti all'estero.

Diversamente ragionando verrebbe leso il principio generale per cui non può essere negato dalla P.A. un diritto fondato su un titolo la cui validità è in corso di verifica da parte della medesima P.A.

Si insiste per l'accoglimento del motivo formulato.

\*\*\*

## **II. Eccesso di potere per disparità di trattamento sotto plurimi profili.**

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative all'evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti che pur

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno in precedenza presentato domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS.

Ai sensi del richiamato articolo 7, O.M. 60/20, i docenti che sono abilitati o specializzati all'estero ed hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini iniziali previsti dall'Ordinanza, quindi in occasione della domanda di aggiornamento che scadeva il 6.8.2020, hanno potuto inserirsi, con riserva, nella prima fascia GPS.

Il ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, per il sol fatto di aver conseguito il titolo il 29.10.2020, quindi successivamente alla scadenza del termine iniziale della domanda di aggiornamento (6.8.2020), è stato escluso dall'elenco aggiuntivo, pur avendo presentato domanda di riconoscimento in osservanza del noto termine del 31.7.2021.

Ciò determina una palese disparità di trattamento laddove a fronte dell'identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana) l'uno è escluso dalla I fascia, mentre gli altri vi sono stati inseriti. Da ultimo si sottolinea che vari Uffici Scolastici provinciali, diversi da quello dell'istante, hanno inserito con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione del ricorrente, applicando principi di ragionevolezza e dando osservanza al complessivo quadro normativo, così aggravando l'effetto discriminatorio che il ricorrente subisce, in quanto numerosi altri docenti che al suo pari hanno conseguito il titolo estero dopo il termine iniziale della domanda di aggiornamento delle GPS e sono in attesa del riconoscimento si sono visti (comunque) inserire in I fascia aggiuntiva.

Si insiste per l'accoglimento dell'ulteriore motivo formulato.

\*\*\*

**III. Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta: preclusione assoluta per il Ministero ad anticipare un giudizio negativo del riconoscimento del titolo estero.**

La condotta omissiva dell'Amministrazione è anche posta in violazione dell'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 206/2007, che così stabilisce: “Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma

Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

*mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi”.*

Il mancato immediato riscontro dell'Amministrazione rispetto alle istanze avanzate non può, in generale, riverberare i propri effetti negativi sui docenti.

In altri termini, se è lo stesso Ministero a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo ad esso la valutazione e l'inserimento in prima fascia aggiuntiva, è evidente che nelle more il Ministero debba anche consentire agli istanti di essere inseriti in I fascia con riserva.

La circostanza che il Ministero possa anche ritardare gli adempimenti normativamente imposti, come spesso accade in materia di riconoscimento di titoli esteri, non può giovare all'Amministrazione a discapito dei privati.

Anzi, l'usuale mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa in capo all'Amministrazione, rende ancor più doveroso l'inserimento con riserva dei docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero.

Ciò è tanto più vero se si considera che il D. Lgs n. 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia.

Anche a voler prescindere dalla contrarietà dell'esclusione impugnata rispetto ai principi generali dell'ordinamento euro-unionale in tema di libera circolazione dei lavoratori, va sottolineata la circostanza che, da un lato, parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa, mentre, dall'altro, il Ministero non ha riscontrato la stessa.

In definitiva, non può l'Amministrazione, anche a causa dei propri ritardi, determinare l'esclusione anticipata del docente dalla I fascia aggiuntiva, perché in tal modo verrebbe riconosciuto al Ministero il potere di anticipare arbitrariamente ed in modo negativo l'esito di tutti i procedimenti di riconoscimento pendenti presso il competente ufficio preposto.

Si insiste per l'accoglimento anche del presente motivo formulato.

\*\*\*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



## **DOMANDA CAUTELARE**

### **ex. artt. 56 e, in subordine, ex. art. 55 CPA**

Sussiste per quanto sopra esposto il *fumus*.

A riguardo si segnala che in medesimi e plurimi casi il TAR Lazio Roma – sez. III – *bis* ha accolto le istanze cautelari dei ricorrenti, *ex multis*, *Ordinanze n. 5784 – 22.10.2021, n. 5807 – 22.10.2021, n. 5656 – 20.10.2021, n. 5397 – 8.10.2021, n. 5379 – 8.10.2021, n. 5359 – 7.10.2021, n. 5232 – 6.10.2021, n. 5278 – 6.10.2021, n. 5215 – 6.10.2021, n. 5230 – 6.10.2021*.

In ordine al *periculum* appare in *re ipsa*, trattandosi di impugnazione di esclusione dalla prima fascia aggiuntiva per il conferimento con priorità di incarichi di supplenza annuali o al termine delle attività didattiche e strumentale all'ammissione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo.

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo, come dimostra l'intervenuta rescissione del contratto di supplenza *medio tempore* stipulato e l'annullamento di ogni successiva potenziale convocazione.

Nelle more del giudizio deriverebbe al ricorrente un grave ed irreparabile pregiudizio, non solo limitatamente alla perdita della possibilità di prestare attività lavorativa, ma anche in relazione alla perdita del bagaglio di esperienza e del punteggio migliorativo connesso al periodo di servizio non svolto, pregiudizi non diversamente ristorabili.

Si aggiunga la perdita della fondamentale possibilità di stabilizzazione lavorativa tramite la procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 59, c. 4, D.L. 73/21, che, come visto, presuppone(va) l'inserimento in I fascia (v. Doc. 16).

Pertanto, il ricorrente ha dovuto rinunciare *medio tempore* anche a tale facoltà, visto che a causa del depennamento non ha potuto esprimere preferenze a tal fine nella domanda telematica presentata, avendo potuto scegliere sedi solo per supplenze a tempo determinato (v. Doc. 12).

A fini cautelativi, quindi, si impugnano anche gli atti con cui, a seguito o per effetto dell'esclusione del ricorrente, l'Ambito ministeriale ha attivato la procedura straordinaria di immissione in ruolo o ha rettificato gli incarichi a tempo determinato



\*\*\*

nella sua classe di concorso (ADSS) senza il suo nominativo e/o in suo pregiudizio (v. Doc. 3, 4).

Ciò al fine di preservare integralmente l'interesse del ricorrente ad ottenere l'inserimento in I fascia aggiuntiva con pieni effetti ripristinatori della posizione e punteggio in graduatoria (v. Doc. 14) e di ogni possibilità assunzionale, sia per incarichi a tempo determinato, sia per l'ammissione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo (almeno) su posti vacanti ancora disponibili.

Al fine dell'urgente tutela di tale interesse, si formula primariamente istanza di concessione della misura cautelare monocratica ex. art. 56 CPA, posto che il perdurare dell'esclusione del ricorrente, anche per periodi molto limitati, può eludere definitivamente gli effetti ripristinatori di un successivo provvedimento collegiale, come dimostrato dalle plurime variazioni intervenute sugli incarichi di supplenza nella classe ADSS e dallo stato estremamente avanzato delle nomine per le immissioni in ruolo straordinarie (v. Doc. 3, 4).

Il ricorrente ha, infatti, interesse a ripristinare in tempi immediati il contratto di lavoro *medio tempore* rescisso, e possibilmente a tornare ad aspirare a posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo straordinaria, e ciò parrebbe possibile solo tramite un provvedimento cautelare monocratico.

In subordine, sulla base delle medesime esigenze esposte, si formula istanza cautelare collegiale ai sensi dell'art. 55 CPA, chiedendosi la fissazione dell'udienza in camera di consiglio alla prima data utile vista la rappresentata urgenza.

\*\*\*

### **SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI** **ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.**

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Tuttavia, in osservanza della regola processuale, si notifica il ricorso a due nominativi ricompresi nell'ultima graduatoria di I fascia pubblicata per la classe ADSS e non compresi nell'elenco dei nominativi esclusi dei provvedimenti impugnati, Silecchia Annarita (posizione 74) e De Filippis Francesca Maria Rosaria (posizione 168) (v. Doc. 14, pagg. 29 e 32).

## ***P.Q.M.***

L'Ecc.mo TAR Lazio - Roma, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di ***I Fascia*** delle ***Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)*** e (contestualmente) nella ***II Fascia*** delle ***Graduatorie d'Istituto***, dell'Ambito territoriale di Bari, nella classe di concorso ADSS, Voglia accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse ed annullare *in parte qua*, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a disporre, anche ***in forma specifica***, l'inserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS e II fascia di G.I., per l'a.s. 2021/2022, della Provincia di Bari, nella classe ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II grado, almeno fino alla definizione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, con pieni effetti ripristinatori dell'inserimento assunto in graduatoria in via originaria e di ogni correlata aspettativa assunzionale, sia per incarichi a tempo determinato, sia per l'ammissione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo (almeno) su posti vacanti ancora disponibili.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di *pubblico impiego*, in quanto attiene all'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia, e risulta *esente* dal versamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, DPR n. 115/2002, in quanto nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio il ricorrente non ha conseguito un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione presentata, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*

AVVOCATO



GIUSEPPE BUONANNO

\*\*\*

115/2002 (€ 35.240,04), con riferimento al suo intero nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta che si allega.

Roma, 26 ottobre 2021

*Avv. Giuseppe Buonanno*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*